

STATUTO

“NUOVA CROCE AZZURRA CATANZARO ODV”

Art. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

1- È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata **“NUOVA CROCE AZZURRA CATANZARO ODV”** (d'ora in avanti Associazione).

A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV.

2- L'Associazione ha sede in Catanzaro Via Raffaele Carbonari 5 piano primo
L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3- La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1- L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

2- L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

-lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell' Art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000, nr 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 Febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 Giugno 2016 n 112 e successive modificazioni;

-lettera B) interventi e prestazioni sanitarie;

-lettera C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente de Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, Pubblicato della Gazzetta Ufficiale nr 129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni;

-lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;

-lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, Artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente Articolo;

-lettera R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

-lettera U) beneficenza sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016, n 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente Articolo;

-lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente Articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' Articolo 27 della legge 8 Marzo 2000, n 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' Art 1, comma 266, della legge 24 Dicembre 2007, n 244;

-lettera Y) protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n 225, e successive modificazioni;

-lettera Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3- L'Associazione può avviare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico secondo quanto previsto dall' Art. 7 del decreto legislativo 117/2017.

4- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in

modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Art. 3 - SOCI

1-Il numero dei soci è illimitato.

2- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro dei Soci.

3- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1-I soci hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di svolgere le attività comunemente concordate;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

2-I soci hanno il dovere:

- di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
- di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

I soci che non abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto di patrimonio della stessa.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1-La qualifica di socio si perde:

- per recesso;

- per esclusione;
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
- per causa di morte;

2-Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3- Perdono la qualifica di Socio, per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

4-I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Art. 6 - VOLONTARI

1-Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente, per fini di solidarietà.

2-L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3-La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

4-L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo,
- l'Organo di Controllo;
- Il revisore dei conti;

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

1-L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2-Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

3-Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

4-Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

5-Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

6-È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

7-La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente.

8-Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

9-Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9 eletti fra i soci.

2-I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2-In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3-Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4-Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a un giorno.

2-Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

3-Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4-Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;

2-Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione;

3-Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

-vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 14 - PRESIDENTE

1-Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2-È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 4 anni.

3-Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4-In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5-In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 17- ORGANO DI CONTROLLO

1-L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2-L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in

cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del Codice del Terzo settore.

3-Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4-L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5-L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica 4 anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6-Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'Articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

7-Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art.18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'Art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno ed in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 - PATRIMONIO

1-Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'Art. 20, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2-Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

3-È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Beni mobili e immobili di proprietà;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Fondo di riserva;
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- Attività commerciali e produttive marginali;
- Quote sociali;

Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1-L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'Art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2-Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

3-L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4-Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

5-Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

6-Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

7-Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 22- SCIOGLIMENTO

1-Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste nell'Art. 8.

2-In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.